

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport
Band: 54 (1997)
Heft: 12

Artikel: Compatibilità dell'intervento dei tribunali civili nelle questioni sportive
Autor: Canevascini, Brenno
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999335>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Compatibilità dell'intervento dei tribunali civili nelle questioni sportive

di Brenno Canevascini, avvocato

Negli ultimi tempi è in atto la crescente tendenza legata all'intervento dei tribunali civili ordinari nelle questioni squisitamente sportive. Una tendenza riscontrabile sia nella pratica sportiva amatoriale che (soprattutto) professionistica ove per certe questioni non ci si vuole limitare al controllo (e alla eventuale susseguente sanzione) della giurisdizione sportiva ma si chiede l'intervento sanzionatorio o sanatorio (specie nelle questioni contrattuali) ai tribunali ordinari.

Alle nostre latitudini, i casi che hanno fatto maggior «rumore» sono essenzialmente tre.

All'inizio degli anni '70 il calciatore Georges Perroud si rivolse al tribunale civile del canton Ginevra in quanto il suo club di appartenenza (il FC Servette) non gli voleva rilasciare la «lettre de sortie», documento indispensabile per poter cambiare datore di lavoro. Questo nonostante Perroud fosse in scadenza di contratto e quindi più nessun vincolo di nessun genere gli poteva venir imposto.

Approdata infine al Tribunale Federale la questione si risolse a favore del giocatore (ergo del lavoratore) dichiarato libero di scegliersi il nuovo datore di lavoro senza formalità e soprattutto senza dover ottenere la «lettre de sortie».

Il secondo celebre caso fu quello del brutto fallo commesso dal calciatore Pierre-Albert Chapuisat nei confronti di Lucien Favre ove quest'ultimo uscì con un ginocchio massacrato. La questione fu trascinata davanti al tribunale penale cantonale che condannò Chapuisat per lesioni involontarie. Adito con un ricorso la Corte di Cassazione confermò la decisione lasciando intendere che l'intervento di Chapuisat poteva e doveva essere considerato volontario, ma in virtù del

fatto che la Corte di cassazione non poteva pronunciarsi in modo più «duro» rispetto alla prima istanza (non poteva quindi applicare il principio della «reformatio in pejus») la qualifica giuridica del caso rimase invariata. In quel caso le parti rinunciarono a demandare la questione al Tribunale Federale.

Il terzo ed ultimo caso in ordine di tempo è quello che ha opposto i discatori Misko Antisin e Peter Malkov: in questo caso il fallaccio di Antisin che provocò gravi lesioni ad un ginocchio dell'ucraino fu dichiarato intenzionale (meglio: dolo eventuale) da tutte le istanze giudiziarie con la benedizione finale del Tribunale Federale.

Senza dimenticare, in campo internazionale l'ormai celeberrimo «caso-Bosman» che ha rivoluzionato non poco il mondo dello sport e che ha sancito la libera circolazione dei calciatori all'interno dei Paesi facenti parte della Comunità Europea, rispettivamente ha abolito le somme di trasferimento tra club e club.

Negli ultimi mesi ha destato qualche «rumore» e non pochi interrogativi la decisione di un tribunale civile argentino di riammettere temporaneamente all'attività calcistica Diego Armando Maradona nonostante la sospensione decretata dalla federazione argentina di calcio a seguito

della presunta assunzione di sostanze proibite.

La questione solleva soprattutto l'interrogativo a sapere fin dove la giurisdizione dei tribunali civili può influire sulla giurisdizione degli organi federativi, rispettivamente (una volta di più) se un regolamento che proibisce ad uno sportivo professionista di svolgere la propria attività lavorativa sia compatibile con le norme che regolano il diritto del lavoro.

Quello di Maradona è un caso destinato a fare «rumore» al di là del (discutibile) personaggio. I regolamenti FIFA e quelli delle federazioni nazionali prevedono in caso di scoperta di un caso di doping l'immediata controanalisi (se chiesta dal giocatore).

Se anche la controanalisi conferma la prima tesi scatta la squalifica dello sportivo per un periodo piuttosto importante. I tribunali civili, solitamente più «legalisti», prima di prendere una decisione definitiva assumono tutte le prove necessarie non limitandosi quindi all'analisi delle urine e all'eventuale controanalisi. Sembra facilmente immaginabile che Maradona abbia fatto esperire altri accertamenti nell'ottica di venir poi scagionato.

Evidentemente la giustizia sportiva sarà piuttosto seccata da questa decisione di sospensione del provvedimento adottato dalla federazione argentina, ma (facendo astrazione del fatto che il caso coinvolge il personaggio Maradona) non si può certo negare ad uno sportivo la possibilità di far ricorso a tutti i mezzi difensivi per (eventualmente) provare la propria innocenza.

Dal punto di vista del diritto del lavoro mi rifiuto comunque di credere che un tribunale civile possa definitivamente annullare una decisione di squalifica per doping argomentando il diritto di lavorare in ogni caso. Sarebbe questa una decisione sicuramente diseducativa ed assurda che non gioverebbe a nessuno. Essa rimetterebbe in discussione i rapporti tra il diritto associativo e il diritto ordinario. ■